



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*»;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

**VISTA** la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

**VISTO** il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*»;

**VISTO** il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*»;

**VISTO** il D.P.C.M. 11 dicembre 2003, recante «*Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39*»;

**VISTO** il D.P.C.M. 22 novembre 2010, recante «*Disciplina dell'autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri*» e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.C.M. 1 ottobre 2012 recante «*Ordinamento e strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*», registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012, Reg. 9, Foglio 313;

**VISTO** l'art. 16 del citato D.P.C.M. 1 ottobre 2012, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è «*la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione*»;

**VISTO** il D.P.C.M. del 22 febbraio 2019 di modifica del D.P.C.M. del 1 ottobre 2012, recante «*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*» registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2019 al n. 540;

**VISTO** il D.P.C.M. 8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, al n. 880 che tra l'altro attribuisce compiti e funzioni all'UNAR;

**VISTO** il D.P.R. 4 settembre 2019, con il quale la professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2019, al n. 1806;

**VISTO** il D.P.C.M. 5 settembre 2019 recante «*Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio*» che attribuisce alla professoressa Elena Bonetti l'incarico nelle materie per le pari opportunità e la famiglia registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2019, al n. 1807;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**VISTO** il D.P.C.M. 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono state delegate, tra le altre, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di promozione dei diritti della persona, pari opportunità e parità di trattamento, prevenzione e rimozione di ogni tipo di discriminazione e, in particolare, in materia di promozione e coordinamento delle attività finalizzate all'attuazione del principio di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione nei confronti delle persone LGBT;

**VISTA** la Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere (adottata dal Comitato dei Ministri il 31 marzo 2010);

**VISTA** la Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 maggio 2012 sulla lotta all'omofobia in Europa;

**VISTI** gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali adottati dal Consiglio europeo il 24 giugno 2013, il Consiglio (11153/13);

**VISTA** la Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla Road Map dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere, che invita “*la Commissione europea, gli Stati membri e le agenzie competenti a collaborare alla definizione di una politica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBT*” e individua i temi e gli obiettivi prioritari;

**VISTE** le Conclusioni del Consiglio europeo del 16 giugno 2016 in cui si invitano “*Gli Stati Membri a rafforzare e continuare a sostenere l'azione dei meccanismi istituzionali, inclusi gli enti nazionali per le pari opportunità, che sono strumenti essenziali per la non discriminazione delle persone LGBT*”, nonché ad “*Agire per combattere la discriminazione sulla base dell'orientamento e dell'identità di genere*”;

**VISTA** la Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere 2013 – 2015, in adesione al Programma del Consiglio d'Europa per l'attuazione e l'implementazione della Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri, per la quale l'UNAR, in qualità di Equality Body nazionale, è stato individuato come focal point;

**VISTO** il rapporto annuale indipendente Rainbow 2019, redatto da ILGA Europe, che analizza il livello dei diritti umani delle persone LGBT sulla base delle leggi e delle politiche in 49 Stati, ed evidenzia per il nostro Paese un indice pari al 22%;

**VISTA** l'indagine della Commissione europea Eurobarometro 2019 sulle discriminazioni nei paesi dell'Unione, che evidenzia che in Italia il livello di accettazione dell'uguaglianza di diritti nei confronti delle persone LGBT è minore rispetto alla media europea;

**VISTA** la Strategia europea per l'uguaglianza delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ) 2020-2025 presentata dalla Commissione europea il 12 novembre 2020;

**VISTO** l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato “*Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

*opportunità*” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

**VISTO** il decreto legge 12 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**VISTO** in particolare l'articolo 105-*quater*, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126 che prevede la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere;

**CONSIDERATA** la necessità di dare immediata applicazione a tali previsioni, per fronteggiare, con urgenza, l'aggravarsi delle situazioni di disagio determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID -19;

**CONSIDERATO** che i centri devono garantire, alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario anche adeguate condizioni di alloggio e di vitto, che possono essere pienamente soddisfatte da strutture quali le case di accoglienza;

**SENTITA** la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere favorevole in data 17 dicembre 2020;

### **DECRETA**

#### **CAPO I**

### **(PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA PER MOTIVI LEGATI ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E ALL'IDENTITÀ DI GENERE)**

#### Articolo 1

*(Programma per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere)*

1. È istituito, a cura del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un programma per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno alle vittime, che preveda su tutto il territorio nazionale la realizzazione di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.
2. Il programma ha durata almeno triennale e prevede tutte le misure atte a prevenire e a contrastare la violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, nonché a garantire il sostegno ai soggetti vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza, con particolare riferimento all'istituzione o alla promozione dei centri di cui al comma 1.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

3. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, redige tale programma, assicurando, in sede di elaborazione del medesimo, opportune forme di consultazione delle associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al comma 2.
4. Lo stesso Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura, attraverso una cabina di regia costituita dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e da rappresentanti delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni, il coordinamento a livello nazionale dei centri di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il programma promuove tra l'altro lo sviluppo di campagne informative per la diffusione di una cultura contro la violenza e l'adozione di strumenti atti a creare o favorire l'attività dei centri sull'intero territorio nazionale, anche in riferimento a quei territori in cui la presenza dei centri non risulta sviluppata.
6. Il programma individua altresì le linee-guida generali per il finanziamento delle politiche di prevenzione e di contrasto.
7. Il programma tiene conto del limite massimo di spesa di 4 milioni annui stabiliti dal comma 1 dell'art. 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

### Articolo 2

*(Misure di prima immediata applicazione e stanziamento delle risorse)*

1. Fino all'approvazione del primo programma di cui all'art. 1, entro il 31 marzo 2021, in attuazione del comma 2-*ter* dell'art. 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano a tutti gli effetti di tale comma le disposizioni del presente decreto.
2. Al fine di assegnare urgentemente, nell'attuale fase di emergenza epidemiologica, le risorse stabilite dal comma 1 dell'art. 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per l'anno 2020 e salve le eventuali successive modifiche approvate in sede di approvazione del primo programma, ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, indice, con immediatezza, un avviso pubblico, finalizzato alla creazione e/o al consolidamento di centri per la prevenzione e contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere così come definiti dai commi 2 e 2-bis dell'art. 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii e dal presente decreto, articolato in modo da garantire ove possibile la partecipazione a tutti i territori regionali, nonché assicurare in capo ai centri i requisiti necessari allo svolgimento delle prestazioni richieste.
3. Le modalità di erogazione delle risorse assegnate dal comma 2-*ter* dell'art. 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per gli anni successivi, sono regolate, oltre che dai criteri stabiliti dal presente decreto, dalle linee-guida approvate ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

### Articolo 3

*(Misure urgenti)*

1. Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, può adottare misure urgenti, temporaneamente modificative del programma, anche prima della scadenza di questo, al ricorrere di gravi e diffusi fenomeni di discriminazione o di violenza che rendano necessaria e improcrastinabile un'azione di prevenzione e di contrasto immediata, nel limite massimo di spesa di 4 milioni annui stabiliti dal comma 1 dell'art. 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

### **CAPO II**

#### **(CENTRI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DA ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITA' DI GENERE)**

### Articolo 4

*(Definizione)*

1. I centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere sono strutture che garantiscono – a titolo gratuito – anche attraverso intese con la rete territoriale e l'ente locale, adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.
2. I centri di cui al comma 1 svolgono la loro attività di assistenza garantendo l'anonimato delle vittime e operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 1, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.
3. I centri di cui al comma 1 possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma.
4. Dopo il primo periodo di sperimentazione, anche al fine di implementare le linee guida di cui comma 6 art. 1 del presente decreto, verranno definiti i requisiti strutturali ed organizzativi dei centri e delle eventuali soluzioni di accoglienza che possano rendersi necessarie.

Roma, 17 dicembre 2020

Elena Bonetti